

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N° 350 del 22/12/2020**

**Oggetto: Adempimenti in materia di partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico Società Partecipate (TUSP). Approvazione dei documenti di rilevazione periodica.**

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Direttore del Servizio Bilancio, il cui testo è di seguito integralmente trascritto:

“RICHIAMATO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", così come modificato dal D. Lgs n. 100 del 16 giugno 2017 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito TUSP) e s.m.i.;

PREMESSO che:

- in base all'art. 24, comma 1, del TUSP, entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni erano chiamate ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare a misure di razionalizzazione;
- tale ricognizione straordinaria è stata formalizzata dall'Azienda USL di Modena con Deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 29/09/2017 con la quale è stato contestualmente adottato il piano di dismissione/razionalizzazione delle Società partecipate dall'Azienda ai sensi dell'art. 24 del TUSP;
- l'Azienda USL di Modena, in attuazione di quanto previsto dalla sopracitata Deliberazione n. 274/2017, ha dato avvio al processo di razionalizzazione ed eventuale dismissione per alcune delle proprie società partecipate;
- le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP di procedere annualmente con proprio provvedimento motivato ad un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il comma 4 dell'art. 20 TUSP prevede che “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 ed alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 396 del 28/12/2018, l'Azienda USL di Modena ha adottato il provvedimento di ricognizione e razionalizzazione periodica delle proprie Società partecipate ai sensi dell'art. 20, comma 1, TUSP e approvato la relazione, predisposta anche ai fini dell'art. 20, comma 4 del TUSP, contenente le motivazioni delle scelte di conservazione/razionalizzazione delle partecipate;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 19/12/2019, l'Azienda USL di Modena ha approvato i documenti di ricognizione e revisione periodica e, in

particolare, il Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Azienda USL di Modena ai sensi dell'art. 20, comma 1, TUSP relativa alle partecipazioni detenute al 31/12/2018 e la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, predisposta ai fini dell'art. 20, comma 4 del TUSP, predisposti sulla base di modelli standard a schede proposti dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

DATO ATTO che l'art. 20, comma 2, stabilisce che i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, siano adottati ove, in sede di analisi, le Amministrazioni rilevino anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un Milione di Euro;
- e) partecipazione in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP;

RAMMENTATO pertanto che:

- ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TUSP le Amministrazioni Pubbliche non possono direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- ai sensi dall'art 4, comma 2, del TUSP le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività ivi indicate e in particolare:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 196 del D. Lgs. 50/2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità dell'art. 17 commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento di loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

ATTESO che nel processo di valutazione per la conservazione o dismissione delle quote di partecipazione detenute è stato seguito, nell'ambito delle condizioni di esistenza delineate dall'art. 20 TUSP, un criterio di indispensabilità rispetto ai fini istituzionali (art. 4, comma 1), a proposito dei quali si richiama quanto affermato nel D. Lgs. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", che obiettivo primario delle Aziende Sanitarie è di soddisfare i bisogni di salute della popolazione residente;

LETTI gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" predisposti dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, che propongono un modello standard di compilazione a schede per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia di partecipazioni pubbliche, come da avviso presente sul sito Internet del Dipartimento del Tesoro del 26/11/2020;

VISTE le schede di rilevazione redatte dal Servizio Bilancio secondo lo schema del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e relative a:

- Revisione periodica delle partecipazioni (art. 20, c. 1, TUSP) - dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019
- Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20, c. 4, TUSP)";

CONSIDERATA la proposta presentata e ritenuto di adottare il presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ognuno per la parte di propria competenza

**DELIBERA**

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

- a) di approvare la Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 dall'Azienda USL di Modena ai sensi dell'art. 20, comma 1, TUSP, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 1);
- b) di approvare la Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, predisposta ai fini dell'art. 20, comma 4 del TUSP, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (Allegato 2);
- c) di dare mandato al Servizio Bilancio di porre in essere le azioni di razionalizzazione contenute nel provvedimento di revisione allegato, nel rispetto di quanto stabilito dagli statuti delle singole società partecipate e delle norme speciali richiamate nel presente provvedimento;
- d) di precisare che gli eventuali oneri finanziari derivanti dalle procedure di razionalizzazione e di dismissione saranno definiti con gli specifici atti deliberativi;
- e) di individuare quale responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 l'Ing. Roberto Labanti, Direttore del Servizio Bilancio;
- f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità e le tempistiche indicate dal T.U.S.P. e dagli indirizzi richiamati in premessa;
- g) di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi dell'art. 4, comma n. 8, della Legge 412/91 e s.m.i.;
- h) di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal giorno della pubblicazione.

Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Sabrina Amerio  
(firmato digitalmente)

Il Direttore Sanitario

Silvana Borsari  
(firmato digitalmente)

Il Direttore Generale

Antonio Brambilla  
(firmato digitalmente)